



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che *“dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n.19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l'articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante *“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”*;
- VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante *“Disposizioni urgenti in materia di supplenze”*, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter;
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;
- VISTO** l'art. 3, comma 7, della medesima ordinanza con il quale vengono date specifiche disposizioni per i posti di sostegno, distinti per i relativi gradi di



Ministero dell' Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

- istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado;
- VISTE** le Tabelle di valutazione allegata alla medesima ordinanza, Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I e II fascia per le diverse classi di concorso nelle scuole di ogni grado;
- VISTO** l'art. 6 della medesima ordinanza, con il quale vengono date disposizioni in merito ai requisiti generali di ammissione;
- VISTO** l'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17, Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.107.
- VISTE** le domande presentate dagli aspiranti alle GPS della Provincia di Chieti;
- VISTO** il Decreto di questo Ufficio n. 4574 del 18 agosto 2020 che delega ai sensi dell'art 8 comma 5 dell'OM 60 del 10/7/2020 ai Dirigenti delle Scuole Polo la valutazione delle istanze pervenute dagli aspiranti per l'iscrizione nelle GPS della provincia di Chieti;
- RECEPITE** le valutazioni e le esclusioni adottate dalle scuole polo delegate per ciascuna classe di concorso;
- VISTO** l'art. 9, comma 1 dell'OM 60/2020 sopra citata;
- VISTO** il proprio provvedimento Prot. AOOUSPPE.0005108 del 02.09.2020 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Chieti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- VISTI** i reclami pervenuti;
- VISTO** il dispositivo prot. N. 5601 del 11/09/2020 con cui questo Ufficio ha rettificato le posizioni dei candidati presenti in dette graduatorie;
- CONSIDERATO** che per effetto di tale pubblicazione sono state rese definitive le dette posizioni;
- ACCERTATO** che, nonostante la definitività delle graduatorie provinciali di cui al dispositivo sopra richiamato, le Istituzioni Scolastiche hanno proceduto ad ulteriori rettifiche, determinando incongruenze e disallineamenti con il succitato dispositivo n. 5602 del 11/09/20;
- RITENUTA** la necessità per questo Ufficio di evitare inutili contenziosi seriali che – prima facie- risulterebbero sfavorevoli per l'Amministrazione, con conseguente aggravio di spesa;



Ministero dell' Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

VERIFICATA

per quanto sopra, l'urgenza di provvedere in autotutela per la regolarizzazione delle posizioni dei candidati presenti nelle graduatorie provinciali per supplenze per la Provincia di Chieti;

DISPONE

in via di autotutela la rettifica delle graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Chieti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 di cui al dispositivo prot. N. 5602 del 11/09/2020 in conseguenza di quanto espresso in premessa.

Gli elenchi delle graduatorie rettificata sono allegati al presente Dispositivo e ne costituiscono parte integrante;

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione in occasione del conferimento del primo incarico. L'amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie ai sensi dell'art. 8 commi 7, 8 e 9 dell'O.M. 60 del 10/7/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Il Dirigente

Maristella Fortunato

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

A tutte le Istituzioni Scolastiche

della Provincia di Chieti

A tutte le OO.SS. della Provincia di Chieti

Al Sito